DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1995

che fissa lo statuto della Svezia quale paese che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/98/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che in Svezia la vaccinazione del pollame contro la malattia di Newcastle è stata vietata da oltre un anno;

considerando che in Svezia i branchi da riproduzione sono stati controllati almeno una volta all'anno per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle; che le aziende non contengono pollame che sia stato vaccinato contro la suddetta malattia;

considerando che è opportuno fissare lo statuto della Svezia, vista la situazione della malattia di Newcastle;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Svezia soddisfa i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.